

N. 103471

REPERTORIO

N. 7850

RACCOLTA

VERBALE ASSEMBLEARE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila

il giorno ventotto del mese di marzo

28 marzo 2000

alle ore diciotto e minuti zero cinque (18.05).

In Varese, nel mio studio sito in Via Orrigoni n. 15, avanti

a me Dott. FORTUNATO GERBINO, Notaio alla residenza di Varese

ed iscritto nel Ruolo del Distretto di Milano-

E' comparso

il signor:

- BANFI GIOVANNI, consulente, nato a Solaro (MI) il 17 maggio

1961, C.F. n. BNFGNN61E17I786A, residente in Cogliate (MI),

Via Leopardi n.21/8,

della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale

rinunzia ai testi con il mio consenso.

Il medesimo, agendo nella qualità di Presidente del Consiglio

Direttivo della "ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRA INSUBRE" C.F.N.

(i)
02293320129, con sede in Varese, Via Carlo Porta n.8 (costi-

tuita mediante atto da me ricevuto il 4 dicembre 1996 al

n.96261/6182 di Repertorio), mi dichiara che è qui riunita

l'Assemblea dei soci di detta Associazione, convocata per

trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Registrato a Varese


07.04.2000

N. 1559 mod. 71/17

SERIE 1 ESATTE

258'000

IL NOTAIO



- proposta di trasferimento della sede dell'associazione da Via Carlo Porta n.8 di Varese a Via Frasconi n.4 sempre di Varese;

- modifica dello Statuto Sociale per renderlo pienamente conforme alle disposizioni normative vigenti.

Su designazione unanime dei presenti, assume la presidenza dell'assemblea il costituito signor Banfi Giovanni, il quale mi richiede di redigere il verbale della assemblea medesima.

Il Presidente constatato e fatto constatare:

che l'assemblea venne convocata nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 12 dello Statuto Sociale;

che sono presenti n.4 soci fondatori su n.5 iscritti e n.18 soci ordinari su n.31 iscritti.

Di tali soci n.11 soci di persona e n.11 soci per delega, con la precisazione che ciascun socio non è portatore di più di una delega;

che pertanto a' sensi dell'art.11 dello Statuto l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare;

illustra

agli intervenuti il superiore ordine del giorno, facendo le opportune proposte.

In particolare il Presidente, richiamando l'attenzione dei presenti sulla necessità di adeguare lo Statuto dell'associazione alle disposizioni normative vigenti, comunica che ne è stato predisposto un nuovo testo, contenente tutte le modi-

fiche apportate, illustrandone le variazioni.

L'assemblea preso atto delle argomentazioni svolte dal Presidente a giustificazione delle adottande deliberazioni connesse alla materia di cui all'ordine del giorno, a voti unanimi, dopo breve quanto esauriente discussione,

delibera

a) di trasferire la sede dell'associazione da Via Carlo Porta n.8 di Varese a Via Frasconi n.4 sempre di Varese;

b) di approvare, articolo per articolo e nel suo complesso, il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione, contenente le modifiche apportate.

Detto statuto sociale, previa lettura da me datane, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

oooooooo

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico della associazione.

oooooooo


Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore diciotto e minuti quarantacinque (18.45).

(1) deleta "02293320129" adde "95043900125" -

Io Notaio richiesto ho ricevuto quest'atto che ho letto, presente l'assemblea, al comparente, che approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio.

Scritto da persona di mia fiducia - a macchina - su un foglio di carta di cui occupa le prime tre facciate e quanto di questa

Giovanni Barfi
D. Funari



STATUTO

Art. 1) E' costituita una associazione di intervento culturale e ricreativo denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRA IN-SUBRE" con sede in Varese, via Frasconi 4.

Simboli dell'Associazione sono il cinghiale, il triskel (o triscele) e la scritta "Terra Insubre".

L'associazione potrà trasferire la propria sede e costituire recapiti e sedi secondarie, anche all'estero, senza che ciò comporti modifica del presente Statuto.

Art. 2) L'associazione non svolge attività commerciale, ad eccezione di quella che sia svolta in maniera marginale e comunque del tutto ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento degli scopi della associazione.


L'associazione non ha scopo di lucro, è una libera associazione apartitica, aperta a tutti i cittadini, di qualsiasi sesso e condizioni, nel rispetto delle reciproche libertà e, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 87, D.P.R. 22/12/86 n. 917 e successive modificazioni.

Essa potrà aderire a sodalizi più ampi aventi gli stessi od analoghi scopi.

L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

Art. 3) Scopi dell'associazione sono:

a) diffondere la riscoperta e la rivalutazione della cultura



alpina e prealpina nel territorio del Nord Italia, con particolare anche se non esclusivo riferimento al retaggio ed al patrimonio storico, culturale ed artistico, celtico e longobardo;

b) operare per la rinascita dei valori e dei principi di saggezza tradizionale racchiusi nel patrimonio culturale e spirituale dei popoli ricompresi nel suddetto territorio;

c) avvicinare le persone alla cultura ed all'arte proprie del predetto territorio, in modo da favorire lo sviluppo e lo studio di queste realtà;

d) impegnarsi attivamente per la creazione di una Europa basata sulla salvaguardia delle identità culturali, spirituali e territoriali dei singoli popoli che la compongono.


Nell'ambito e per il raggiungimento dei propri scopi, l'associazione potrà:

- possedere e gestire, sotto ogni forma, strutture e beni materiali, mobili od immobili, anche se sempre e solo per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;

- stipulare contratti ed accordi con altre associazioni, istituzioni, enti privati e terzi in genere;

- richiedere ed ottenere sussidi e contributi in suo favore per la promozione e lo svolgimento delle varie attività dell'associazione;

- organizzare spettacoli, mostre, conferenze, convegni ecc. aventi carattere culturale, storico, rievocativo, ricreativo



Chiusa

Giovanni Bauli

ecc., od anche raccolte occasionali di fondi, al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;

- più in generale fare tutto quanto si renderà necessario od anche solo opportuno per il conseguimento dei predetti scopi istituzionali.


Art. 4) Possono aderire all'associazione tutti coloro che, persone fisiche di qualsiasi sesso e condizione, enti od associazioni (questi nella persona del loro legale rappresentante pro tempore), nel rispetto delle reciproche libertà, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione od anche solo sostenerla.

I soci possono essere di tre tipi:

- fondatori
- ordinari
- onorari (o benemeriti).

Sono soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla iniziale costituzione dell'associazione.

Sono soci Ordinari coloro che, in regola con la quota associativa annuale, avendone presentato domanda ed essendosi impegnati a rispettare e diffondere gli scopi della associazione, nonché il presente statuto e l'eventuale regolamento, partecipano attivamente ed in via stabile e continuativa alla vita della associazione, dopo essere stati ammessi a tale qualifica dal Consiglio Direttivo.



A seguito della domanda, il richiedente verrà ammesso ad un periodo di prova della durata di sei mesi, al termine del quale periodo il Consiglio Direttivo deciderà se conferire o meno al richiedente la qualifica di Socio Ordinario.

Il Consiglio Direttivo, con voto unanime dei suoi componenti, può esentare il richiedente dal suddetto periodo di prova.

In nessun caso l'ammissione alla qualifica di socio Ordinario sarà automatica.

Al richiedente l'ammissione alla qualifica di Socio Ordinario sarà comunque data comunicazione scritta della decisione del Consiglio Direttivo che, in caso di diniego, dovrà anche essere motivata.

Sono soci Onorari (detti anche Benemeriti) le personalità che si sono particolarmente distinte nella collaborazione e nel sostegno delle attività e dei fini dell'associazione o che si sono particolarmente adoperate per il conseguimento di scopi analoghi. La qualifica di Socio Onorario è concessa dal Consiglio Direttivo che, di anno in anno, ne determinerà il numero.

Art. 5) Tutti i soci Fondatori, Ordinari ed Onorari hanno parimenti diritto all'elettorato attivo e passivo e potranno partecipare ad ogni attività associativa, votare per l'approvazione del rendiconto annuale, votare per approvare e modificare lo statuto, l'eventuale regolamento, votare per l'elezione ed il rinnovo degli Organi Direttivi dell'associazione.

Per gli eventuali soci minorenni, il diritto di voto verrà esercitato dal genitore esercente la potestà.

Tutti i soci hanno diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, nonché partecipare alle stesse, partecipare alle assemblee, votare direttamente o per delega, essere eletti alle cariche sociali, svolgere il lavoro comunemente concordato, usufruire del materiale e delle strutture associative.


La qualità di socio ha durata illimitata, salvo quanto infra previsto.

Tutti i soci hanno diritto di recedere, con preavviso scritto, dall'appartenenza all'associazione.

Tutti i soci sono tenuti ed hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme del presente statuto e dell'eventuale regolamento, di versare le quote associative e le eventuali somme aggiuntive deliberate dal Consiglio Direttivo a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la prestazione di eventuali servizi agli associati o a particolari categorie tra questi identificate nonché di garantire le prestazioni concordate dall'assemblea.

La quota associativa ed ogni tipo di contribuzione sono in ogni caso e comunque intransmissibili, anche per causa di morte, e non sono rivalutabili.

Le prestazioni fornite dai soci a favore della associazione



sono prevalentemente gratuite, fatta salva la possibilità di eventuali rimborsi spese autorizzati dal Consiglio Direttivo su domanda dell'associato.


Art. 6) La qualità di socio si perde:

- per recesso volontario da comunicarsi per iscritto al Presidente;
- per decesso dell'associato;
- per morosità in caso di mancato pagamento della quota associativa;
- per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo in casi di indisciplina, indegnità, infrazioni allo Statuto ed all'eventuale Regolamento, mancata osservazione delle delibere dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo;
- al termine del periodo di prova di cui all'art.4, qualora mancasse il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

I provvedimenti che sanciscono la cessazione della qualifica di socio vengono deliberati dal Consiglio Direttivo e saranno ratificati da parte dell'Assemblea dei soci alla prima occasione utile. Contro il provvedimento di espulsione, i soci espulsi possono presentare ricorso all'assemblea ordinaria.

La perdita per qualsiasi motivo della qualifica di socio non dà diritto al rimborso delle quote versate nè ad alcuna pretesa sul fondo patrimoniale dell'associazione.

Art. 7) Al raggiungimento dei fini dell'associazione potranno peraltro contribuire anche tutti coloro che, senza distinzio-




fioventi
Baff
A
b. lin

ni di sesso o di condizione, pur non avendo presentato domanda di ammissione e, quindi, non avendo assunto e non rivestendo la qualifica di socio, intendano comunque sostenere l'associazione sotto il solo profilo economico, anche contribuendo con elargizioni liberali all'attività della stessa.

Questi ultimi, purché abbiano almeno sottoscritto e versato la quota annualmente prevista e stabilita dal Consiglio Direttivo per il sostenimento della associazione, potranno avvalersi delle prestazioni fornite dalla associazione, frequentare la sede sociale, godere di eventuali sconti ed agevolazioni riservate agli associati ma, non rivestendo la qualifica di "socio" vero e proprio, non potranno esercitare l'elettorato attivo o passivo, nè partecipare alle assemblee od influire in alcun modo sulle delibere e sulle decisioni dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo.

A tutti coloro che sosterranno economicamente la associazione verrà rilasciata un'attestazione scritta recante l'importo versato e la indicazione "sostenitore".

Art. 8) Per il raggiungimento degli scopi associativi, il Consiglio Direttivo provvederà a stabilire, di anno in anno, l'importo delle quote da sottoscrivere per divenire socio, anche di diversa entità a seconda del tipo di socio, nonché l'importo minimo che dovrà essere versato da coloro che vorranno più semplicemente sostenere l'associazione, senza assumere la qualità di socio.



Il Consiglio Direttivo potrà provvedere di anno in anno a stabilire, a carico dei soli soci, anche quote da versarsi "una tantum".


Art. 9) Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) da tutti i beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà della associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze in bilancio;
- c) da eventuali erogazioni e contributi di terzi.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dalle eccedenze dei proventi sulle spese, derivanti da manifestazioni;
- c) dai proventi netti comunque pervenuti all'associazione in seguito a servizi od attività svolte;
- d) da ogni altra entrata che concorre all'incremento dell'attività sociale, sempre nell'ambito dei fini istituzionali e statutari.

Eventuali avanzi di gestione non saranno comunque mai oggetto di distribuzione diretta od indiretta tra i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano, e dovranno essere reinvestiti per i fini istituzionali che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Analogamente non sarà possibile procedere, durante la vita della associazione, alla distribu-



Banfi
Giovanni
D. C. C.

zione tra i soci di fondi, riserve, capitale ovvero fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 10) L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro i successivi quattro mesi il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il Bilancio Consuntivo nonché il Bilancio Preventivo per il successivo esercizio.


Art. 11) Organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario-Tesoriere;
- f) il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche associative sono totalmente elettive, secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, 2° comma, e sono gratuite.

I componenti gli Organi Sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, salvo il diritto al rimborso per le spese sostenute nell'esclusivo interesse delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 12) L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composto da tutti i soci.



I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 30 di Aprile.

L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio stesso oppure su richiesta scritta presentata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 dei soci e contenente l'indicazione degli argomenti da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o radiati in attesa di giudizio sul ricorso all'Assemblea, almeno quindici giorni prima del giorno previsto (ridotti ad otto in caso di urgenza).


La convocazione deve riportare l'Ordine del Giorno nonché la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire in un giorno successivo.

La convocazione dovrà altresì contenere un prospetto di delega a terzi (esclusivamente soci) per coloro che non vogliano o non possano partecipare di persona.

Ogni socio non potrà rappresentare per delega più di un socio.

Eventuali ricorsi all'Assemblea da parte di soci radiati dovranno essere sempre posti quale primo punto all'ordine del giorno.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria i soci appartenenti a tutte le cate-



*Giovanni B. D.
Giovanni B. D.
A. L. L.*

gorie individuate nel presente statuto, tutti con il medesimo diritto di voto purché in regola con il versamento delle quote.

Ogni socio ha diritto ad un voto ed uno soltanto ai sensi dell'art. 2352, 2° comma, C.C..


Fanno eccezione i soci minorenni per i quali il diritto di voto attivo e passivo è esercitato da chi ne esercita la potestà.

Art. 13) L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti in proprio o per delega almeno la metà dei soci, in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

Nelle delibere di approvazione dei Bilanci ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discutere ed approvare i Bilanci consuntivi e preventivi;
- approvare il programma generale annuale delle attività della associazione;
- determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo ed eleggerli;
- nominare i componenti del Collegio dei Revisori;
- discutere ed approvare le proposte di Regolamento predisposte dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;



- ratificare provvedimenti di decadenza od espulsione dei soci adottati dal C.D.;

- discutere e deliberare sugli argomenti posti all'O.D.G..

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- modifica dello Statuto;

- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo.

L'Assemblea delibera con la maggioranza semplice dei soci presenti, tuttavia le deliberazioni aventi per oggetto le modifiche allo Statuto, lo scioglimento della associazione o disposizioni sul patrimonio associativo dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci Ordinari ed almeno i due terzi dei soci Fondatori, se ancora aderenti all'Associazione. A questo proposito le eventuali frazioni decimali vanno arrotondate all'unità superiore.

Art. 14) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da una persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente in caso di assenza del Segretario, nomina il Segretario dell'Assemblea, decide sulla validità delle deleghe e sul diritto di partecipazione ed intervento.

Il Segretario redige il verbale dell'assemblea che viene conservato tra gli atti dell'associazione debitamente sottoscritto dal Segretario stesso e dal Presidente dell'Assemblea.

Delle delibere assembleari assunte, dei bilanci e dei rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati verrà garantito ai soci un idoneo regime pubblicitario mediante modalità prescelte dal Consiglio Direttivo.

Art. 15) Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero variabile di membri che va da un minimo di tre ad un massimo di nove. Essi sono eletti dall'Assemblea tra i soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora venisse a mancare uno dei membri del Consiglio Direttivo, allo stesso subentrerà il primo dei non eletti alla votazione del Consiglio da parte della Assemblea. I membri così nominati durano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, esso decadrà nella sua interezza e l'Assemblea dovrà provvedere alla nuova elezione.

Art. 16) Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della associazione, ad eccezione di quelli riservati per legge o per statuto all'Assemblea. In particolare provvede:

- a) alla nomina tra i suoi membri del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario-Tesoriere;
- b) alla redazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Preventivo nonché alla Relazione annuale sulla attività svolta da sottoporre all'Assemblea dei soci;

- c) all'accettazione e conferma dei nuovi soci Ordinari, con le modalità di cui al precedente articolo 4 del presente Statuto;
- d) ai provvedimenti di radiazione dei soci da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- e) alla determinazione dell'importo minimo della quota annuale che dovrà essere versata da chi vorrà essere ammesso alla qualifica di socio Ordinario nonché del contributo minimo annuale che dovrà essere versato dai Sostenitori non soci;
- f) alla promozione ed organizzazione delle manifestazioni sociali e del programma annuale delle attività;
- g) alla stipula di convenzioni e/o accordi con gli Enti Pubblici competenti nonché con soggetti privati che si rendano opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali;
- h) all'acquisto od alla vendita dei beni, all'accettazione di donazioni, alla gestione del patrimonio sociale ed ogni altra operazione finanziaria di competenza dell'associazione;
- i) a stendere, ove lo ritenga necessario, il Regolamento interno e ad apporre le modifiche che si rendessero opportune;
- l) a creare, ove lo ritenga necessario, sezioni territoriali dell'associazione, dipendenti direttamente dal Consiglio Direttivo;
- m) a fare quant'altro necessario per assicurare il buon funzionamento dell'associazione.

Art. 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il

Presidente lo ritenga opportuno o qualora lo richieda la maggioranza dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione, anche telefonico, deve essere fatto almeno tre giorni prima, riducibili ad uno in caso di urgenza.

Alle riunioni del Direttivo potranno partecipare, dietro invito anche solo telefonico, terze persone, siano esse soci oppure no, senza diritto di voto e con funzioni solamente consultive.

Art. 18) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.

Delle sue riunioni è redatto verbale a cura del Segretario.

Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza della metà più uno dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese con le maggioranze previste per l'Assemblea; in caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.

Art. 19) La rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente. Il Presidente coordina l'attività della associazione. La firma sociale per gli atti di ordinaria amministrazione presso le Banche o gli Uffici Postali spetta anche al Segretario - Tesoriere con firma disgiunta dal Presidente od anche ad altri membri del Consiglio Direttivo, purchè delegati dal Presidente.

Il Presidente rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Art. 20) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso

di assenza, impedimento o cessazione della carica, esercitano le funzioni.

Art. 21) Il Segretario - Tesoriere tiene l'elenco dei soci e ne cura l'aggiornamento, provvede al disbrigo della corrispondenza, redige i verbali di riunione del Consiglio Direttivo e della Assemblea. Cura inoltre e controlla l'incasso delle quote sociali, provvede all'aggiornamento della contabilità e dei libri sociali nonché a redigere e proporre al Consiglio Direttivo i progetti di Bilancio Preventivo e Consultivo.

Art. 22) La gestione della Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci, anche tra persone estranee all'associazione e di comprovata competenza e professionalità. Il Collegio è rieleggibile. La carica di Revisore non è cumulabile con quella di Consigliere.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai Bilanci Annuali, potranno accertare in ogni momento la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento ed anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.


Ogni socio ha comunque diritto di prendere visione di tutti i libri sociali.

Art. 23) Lo scioglimento dell'associazione può essere delibe-

rato soltanto dall'Assemblea in seduta straordinaria, con la maggioranza prevista dall'art. 13 del presente statuto. In caso di scioglimento dell'associazione per qualsiasi causa, il patrimonio dell'associazione, dedotte le passività non potrà essere redistribuito tra i soci e verrà devoluto ad altra associazione senza scopo di lucro con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità purché di carattere culturale ed avente sede nell'area alpina e prealpina, il tutto secondo quanto verrà deliberato dall'Assemblea.

Art. 24) Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'associazione. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dall'eventuale regolamento interno, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia (Legge Regionale della Lombardia n. 28/96 e succ. modd.) nonché alle norme del Codice Civile.

Giovanni Banfi
Stefano Chini



Copia conforme all'originale ed

inserto allegato

In carta libera per gli usi con-

sentiti dalla legge.

Varese, 03.05.2000

D. L. L.

